**CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO ATTIVATE AI SENSI DEL D.M. N. 117/2023 DEL 02 MARZO 2023 – 39° CICLO – A.A. 2023/2024**

**TRA**

l’Università di Roma Tor Vergata (di seguito denominata “**Università”**), con sede legale in Via Cracovia n.50 - 00133 Roma, C.F 80213750583, P.IVA n. 02133971008 , rappresentato dal Rettore prof. Nathan Levialdi Ghiron

**E**

[denominazione Impresa] (di seguito denominata “**Impresa**”), con sede legale in [indirizzo, CAP, città e provincia], C.F. [Codice fiscale] e P.I. [partita IVA], rappresentata da [nominativo del rappresentante legale], indirizzo pec [indirizzo pec a cui fare riferimento per l’invio della Convenzione e delle comunicazioni ufficiali] debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione

entrambe di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti” e singolarmente “la Parte”

**VISTI**

- la **Legge 240/2010** del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario”

- il **D.M. 226/2021** del 14 dicembre 2021, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”

- il **D.M. n. 117/2023** del 2 marzo 2023 che, nell’ambito dell’iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l’anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024);

* l’art. 1 del citato D.M. che definisce le **imprese** come “*al paragrafo 2 ‘Nozione di impresa e attività economica’ della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: ‘(…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.’. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., ‘Ecosistemi dell’innovazione’, ‘Partenariati estesi’, ‘Centri Nazionali’ e ‘Cluster tecnologici nazionali’), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione”;*
* il **D.M. n. 247/2023** del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

**PRESO ATTO CHE**

- la misura MUR n. 117/2023 intende sostenere la **promozione** e il **rafforzamento** dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante programmi di dottorato;

- ai sensi del sopra citato D.M., le risorse a valere sul PNRR nell’ambito della Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3, sono finalizzate al cofinanziamento al 50 per cento di borse per dottorati innovativi, il cui restante 50 per cento dovrà essere cofinanziato da imprese individuate dai soggetti attuatori, tra cui le Università statali, destinatari di tali risorse;

* secondo quanto indicato all’art. 8 del predetto D.M., il **costo unitario** per una borsa di dottorato è pari a € 60.000,00 per l’intero triennio previsto, di cui € 30.000,00 a carico dell’impresa;

- l’Università è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella **Tabella A** allegata al D.M. 117/2023;

- il **costo effettivo di una borsa di dottorato**, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.108,69, comprensivo dell’importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunta il budget pari al 10% dell’importo della borsa, finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all’estero del borsista, nonché l’eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all’estero, pari al 50% dell’importo lordo amministrazione della borsa;

- l’art. 7 del D.M. 117/2023 prevede tra i **criteri di ammissibilità e valutazione** periodi obbligatori di studio e ricerca, da trascorrere in impresa (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) e da trascorrere all’estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);

- l’Università ha attivato per il XXXIX Ciclo, presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Corso di Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, della durata di tre anni;

- l’Impresa si è resa disponibile, tramite trasmissione di **apposita lettera di intenti**, a cofinanziare n.\_\_\_\_\_\_\_ borsa/e di studio nell’ambito per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (XXXIX ciclo – a.a. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) dell’Università\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nell’ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 117/2023 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;

- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 117/2023: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**ART. 2 – OGGETTO**

L’Impresa e l’Università cofinanziano la/e borsa/e di studio oggetto della presente Convenzione, che sarà/saranno bandita/e dall’Università \_\_\_\_\_\_\_\_ nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (XXXIX ciclo – a.a. 2023/2024), afferente al Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e sarà/saranno dedicata/e allo svolgimento della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex. D.M. 117/2023 “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

**ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO**

L’Impresa si assume gli oneri connessi al finanziamento al 50 per cento (50%), nell’ambito delle borse di dottorato attribuite a valere sul PNRR ai sensi del D.M. 117/2023, di n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_borsa/e di studio, afferente/i al predetto Corso di Dottorato di Ricerca, per l’intera durata triennale del percorso dottorale (36 mesi).

A tal fine l’Impresa si impegna a versare all’Università per ogni borsa di studio un importo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ (min. € 30.0000,00,) per il cofinanziamento della/e borsa/e PNRR – D.M. 117/2023.

Inoltre l’azienda provvederà all’erogazione dell’importo pari a €4.872,00 per il fondo per la mobilità ricerca per ciascun Dottorando e di un ulteriore importo pari a circa €5.974,59 per il periodo formativo all’estero.

*(in caso di un cofinanziamento maggior di € 30.000,00 descrivere e dettagliare le singole voci)*

**ART. 4 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO**

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 117/2023, di cui all’art. 3, sarà erogato dall’Impresa in:

[ ]  un’**unica soluzione** (€ 40.846,59) entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dall’Università

***(ovvero)***

[ ] in **3 quote** da versare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Università e così ripartite:

* I annualità (a.a. 2023/2024) - € 13.615,53
* II annualità (a.a. 2024/2025) - € 13.615,53
* III annualità (a.a. 2025/2026) - € 13.615,53
1. Ciascun versamento a favore dell’Università dovrà essere effettuato sul C/C 000400695175 UNICREDIT – IT26X0200805168000400695175 intestato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
2. [ ]  Le somme eventualmente non utilizzate, giusto Decreto Mur di revoca parziale, a seguito di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, previo accordo con l’Impresa, potranno essere trattenute dall’Università per finalità comunque correlate al dottorato di ricerca (finanziamento di nuove borse di dottorato, gestione costi per attività di coordinamento…)

***(ovvero)***

[ ]  Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, saranno restituite all’Impresa.

1. In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con l’Impresa.

**ART. 5 - FIDEIUSSIONE**

L’Impresa, a garanzia dell’impegno assunto di co-finanziamento, deposita fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) irrevocabile, contestualmente alla firma della presente Convenzione, per ogni singola borsa ivi prevista.

L’importo della fideiussione è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per ciascuna borsa finanziata.

L’Impresa fornirà all’Università la suddetta fideiussione all’atto della stipula della presente Convenzione secondo il format quivi allegato (ALL. A).

**ART. 6 – IMPEGNI DELLE Parti**

1. **Le Parti** si impegnano congiuntamente a:
2. realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 117/2023 (ALL. B – Progetto di Ricerca PNRR – DM 117/2023);
3. individuare un supervisore accademico ed eventualmente un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
4. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, …);
5. rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 117/2023;
6. coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
7. garantire il rispetto dell’art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
8. favorire, secondo quanto stabilito dal DM 117/2023, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell’ambito dell’attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un’adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.
9. **L’Università** si assume la responsabilità di:
	1. ottemperareatutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della/e suddetta/e borsa/e di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
	2. provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
	3. informare tempestivamente l’Impresa circa l’esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
	4. provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
	5. supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
	6. gestire la carriera della/del dottoranda/o
	7. organizzare, in accordo con l’Impresa, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca.
10. **L’Impresa** si impegna a:
	1. accogliere, per un periodo di \_\_\_\_\_\_\_\_ mesi (minimo 6, massimo 18) la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l’attività di ricerca di interesse comune (ALL. B);
	2. individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L’Impresa designa quale tutor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nominativo e indirizzo e-mail);
	3. garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l’Università;
	4. qualora previsto dal Regolamento di Dottorato in vigore presso l’Università o richiesto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, concorrere alla selezione dei candidati mediante personale qualificato.

**ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L’Impresa provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

**ART. 8 – PROPRIETA’ DEI RISULTATI**

1. **Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:**

**Risultato**: risultato dell’attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato come diritto di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.).

**Particolari Opere dell’Ingegno:** Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d’Autore e dal CPI.

**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall’attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell’Ingegno**.**

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio background (tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione) ancorché questo sia messo a disposizione dell’altra Parte per lo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo e chiaramente identificato come tale.
2. Fatto salvo quanto previsto in ottemperanza alla norma e ai regolamenti dell’Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati tutelabili che dovessero derivare dall’attività di ricerca effettuata nell’ambito del presente accordo, così come i materiali, i dati, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, saranno di proprietà congiunta dell’Università e dell’Impresa, salvo il diritto morale dell’inventore/autore di essere riconosciuto tale.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.
4. Il regime economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dei risultati tutelabili sarà stabilito tramite successivi accordi di contitolarità, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza.
5. Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore/inventore ai sensi della vigente legislazione in materia.
6. Le Parti convengono sin d’ora che:
7. il Dottorando darà completa ed immediata informazione per iscritto ad entrambe le Parti dei risultati conseguiti affinché le stesse, per il tramite dei rispettivi Supervisori, possano valutare la tutelabilità e l’apporto di ciascuno al conseguimento del risultato e stabilire le quote di titolarità. La valutazione del contributo dovrà essere motivata e approvata congiuntamente per iscritto dal Supervisore accademico e dal Supervisore aziendale del dottorando coinvolto;
8. in presenza di risultati tutelabili le Parti dovranno esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse alla loro brevettazione o registrazione. Resta inteso che tale comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dall’approvazione di cui al precedente punto a. e comunque non oltre la data di avvio delle procedure di valutazione esterna della tesi finale;
9. nel caso in cui una sola Parte manifesti il proprio interesse alla brevettazione o registrazione nei tempi stabiliti nel precedente punto b., essa potrà brevettare o registrare a proprio nome e spese. Resta inteso che, nel caso in cui la Parte che ha depositato la domanda di brevetto decida di non voler portare avanti il brevetto o la registrazione oppure riceva da terzi richieste di acquisto, ne darà comunicazione all’altra concedendole un diritto di prelazione per l’acquisito del brevetto o del titolo di proprietà industriale/intellettuale a parità di condizioni rispetto a quelle offerte al terzo da esercitare entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta comunicazione;
10. le Parti si impegnano sin d’ora a sottoscrivere un accordo di contitolarità, co-gestione e per lo sfruttamento del risultato tutelabile fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza. Tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all’acquisto nel caso in cui l’altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità dei risultati.
11. L’Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell’Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. In particolare: in caso di decisione da parte dell’Impresa di depositare una domanda di brevetto, l’Università si impegna a posticipare l’eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione. L’impresa si adopererà per procedere alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell’ambito della collaborazione fra l’Università e l’Impresa.
12. Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione, l’Impresa dovrà rispondere per scritto con adeguata motivazione entro il termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale l’autorizzazione si riterrà concessa.
13. Le Parti si impegnano favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca.
14. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell’ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 117/2023, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

**ART. 9 – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.
2. L’Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell’Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità. In particolare: in caso di decisione da parte dell’Impresa di depositare una domanda di brevetto, l’Università si impegna a posticipare l’eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione. L’Impresa si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità, e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell’ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 117/2023, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.
3. L’Università pubblicherà i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione previa trasmissione in via riservata all’Impresa della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
4. L’Impresa avrà facoltà di comunicare per iscritto all’Università, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
5. Ove l’Impresa ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
6. L’Università si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni scientifiche che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del PNRR – DM 117/2023, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.
7. Tutte le attività di divulgazione non scientifica, compresa la condivisione di dati proprietari delle Parti per scopi diversi dalla ricerca oggetto del presente accordo, saranno concordate tra le Parti.

**ART. 10 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA**

1. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell’altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
6. la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
7. sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
8. sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
9. una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell’autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l’ordine o la richiesta da parte dell’Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all’Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all’ordine ricevuto.
10. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
11. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell’altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all’altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l’adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
12. Le Parti si impegnano a far sottoscrivere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.
13. Le Parti convengono che il/la dottorando/a durante lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca sarà libero di utilizzare le informazioni diverse dalle informazioni confidenziali.

**ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell’ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell’ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell’Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

**ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all’utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all’esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l’esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L’Università di Roma Tor Vergata ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: rpd@uniroma2.it

Titolare del trattamento dati per l’Impresa è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il Responsabile della protezione dei dati dell’Ente può essere contattato ai seguenti indirizzi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**ART. 13 – FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Roma.

**ART. 14 – REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

**ART. 15 – CODICE ETICO**

L’Impresa dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. D.R. n. 2895 del 4 ottobre 2012 (pubblicato all’indirizzo https://web.uniroma2.it/it/contenuto/codice\_etico-7457).

L’Università dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa/e cofinanziate dall’Impresa, osservi il "Codice Etico e di Comportamento" adottato dalla stessa e consultabile su \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Per l’UniversitàIl RettoreNathan Levialdi Ghiron   |  | Per l’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Il Rappresentante Legale\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

**ALLEGATO A**

**SCHEMA FIDEIUSSIONE BANCARIA**

 *[La fideiussione bancaria dovrà essere* ***compilata e sottoscritta esclusivamente con firma digitale*** *da parte dell’Istituto bancario del quale si avvale l’Impresa e dovrà essere inviata all’Università, a mezzo PEC, all’indirizzo: ……..@.....*

*Ai sensi dell’art. \_\_\_ della convenzione sottoscritta dall’Impresa con l’Università per il cofinanziamento della borsa di dottorato di cui trattasi, la fideiussione bancaria costituisce parte integrante della convenzione.]*

All’Università di Roma Tor Vergata con sede legale in Via Cracovia n.50

L’istituto di credito autorizzato secondo disposizioni di legge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell’Università di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito Università) in via solidale ed indivisibile per il pieno esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella convenzione per il finanziamento di n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ borsa/e di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (anno accademico \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Ciclo \_\_\_\_\_) dell'Università, stipulata tra detta Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e l’Università, sede amministrativa del corso.

In particolare, l’Istituto di Credito garantirà la puntualità, la continuità e l’integrità dei versamenti previsti all’art. 4 della Convenzione suddetta, secondo le modalità indicate nella stessa, per un ammontare complessivo pari a **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** .

L’Istituto di Credito rinuncia espressamente ai termini di decadenza di cui all’art.1957 del Codice Civile e si impegna a presentare la fideiussione sopra descritta con il patto che la stessa potrà estinguersi solo per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale, oggetto della convenzione, fatta salva la possibilità di ridurre l’importo garantito in relazione ai pagamenti già effettuati. L’Università non è tenuta a comunicare al fideiussore la situazione debitoria del soggetto finanziatore della borsa di studio e le eventuali successive variazioni, salvo che l’istituto richieda di volta in volta informazioni sulla situazione suddetta.

L’Istituto dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art.1944 C.C., e si obbliga a versare all’Università, dietro semplice invito di quest’ultima, entro trenta giorni dall’invito medesimo, quanto dovuto dal debitore principale nel caso che questo non desse, per qualsiasi motivo, puntuale esecuzione agli obblighi assunti.

Il “fideiussore” rinuncia a far valere in pregiudizio dell’Università eccezioni ovvero i diritti di surrogazione legale e convenzionale che potessero spettargli a seguito di pagamenti da esso effettuati, sino al completo soddisfacimento dei diritti comunque derivanti all’Università dalla convenzione in parola.

La presente fideiussione rimane valida ed efficace fino alla completa estinzione dell’obbligazione principale.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (firma)

*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**ALLEGATO B**

**PROGETTO DI RICERCA (PNRR – DM 117/2023)**

***(descrizione del progetto di ricerca)***